

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-522 del 03/02/2017 |
| Oggetto | DPR 59/13 - ACQUA ESTENSE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Ferrara via Donizetti n. 33/35 ed impianto in comune di Ferrara, via Pastro n. 2 - protocollo istanza al SUAP del Comune di Ferrara n. 94687 del 18/09/2015 regolarizzata in data 13/10/2015 prot. 104464. Autorizzazine Unica Ambientale per esercizio di attività di centro sportivo natatorio. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-505 del 02/02/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 1685/2016/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Società **ACQUA ESTENSE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede legale nel Comune di Ferrara, via Donizetti n. 33/35, ed impianto in comune di Ferrara, via L. Pastro n. 2 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 94687 del 18/09/2015, regolarizzata con documentazione P.G. 104464 del 13/10/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di centro sportivo natatorio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15/09/2015, regolarizzata in data 13/10/2015 (data di avvio del procedimento), trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara alla Provincia di Ferrara, assunta al P.G. n. 79358 del 26/11/2015, presentata dalla Società **ACQUA ESTENSE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, nella persona di Daniele Gruppioni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Donizetti n. 33/35, ed impianto in comune di Ferrara, via L. Pastro n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra è un centro sportivo natatorio;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e per il nulla osta di impatto acustico di cui alla L. 447/95;
- Vista la dichiarazione del Legale rappresentante della società che l'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;

- Viste le integrazioni presentate dalla società al SUAP del Comune di Ferrara e trasmesse da questo ad Arpae in data 11/11/2016, assunte al PGFE/2016/11956;
- Visto il parere del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, pervenuto in data 19/01/2017, assunto al PGFE/2017/513, relativo alle matrici scarichi e rumore;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista:
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società che non sono intervenuti cambiamenti della situazione autorizzata;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società ACQUA ESTENSE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Donizetti n. 33/35, ed impianto in comune di Ferrara, via L. Pastro n. 2, CF 01957630385, per attività di centro sportivo natatorio.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | Comune |
| Rumore | Nulla osta impatto acustico di cui alla L. n. 447/95 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Lo scarico autorizzato, derivante dall'impianto ubicato nel Comune di Ferrara, via L. Pastro n. 2, costituito da acque di processo, reflui civili e acque meteoriche, nella pubblica fognatura, è quello indicato con la lettera S1 (scarico finale), nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";

2. lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. B sub ambito Hera del regolamento di fognatura, all. "B" al presente atto, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 punto di campionamento acque di processo

3. il punto di campionamento PC1 dovrà essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

4. la misurazione dello scarico produttivo avverrà per differenza di lettura fra il contatore generale e i divisionali per il reintegro della vasca;

5. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

6. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

7. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

8. Hera spa – distretto di Ferrara non risponderà di danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
9. il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA spa – distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
10. il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera spa – distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel regolamento SII;
11. il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Si ricorda inoltre che:

- al personale dipendente da HERA spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- il rilascio del presente provvedimento non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA spa – distretto di Ferrara.

B) RUMORE

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero pervenire al Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.